

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI A RIDURRE GLI EFFETTI DEI DANNI CAUSATI SUL POTENZIALE AGRICOLO DAL TARLO ASIATICO DEL FUSTO *ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS* (MOTSCHULSKY).

.

CIG _____
N. GARA SIMOG _____

Ancona, _____

REDATTO DA _____

¹ Il presente atto è redatto in forma di schema al fine di integrare la disciplina di gara. Lo stesso presenta, pertanto, aspetti opzionali da definire in sede di stipulazione. Detti aspetti sono individuabile tramite la parola chiave "OPZIONE".

Schema di Contratto TRA

_____ – con sede in _____ C.F. e P.I.V.A. Codice Fiscale e Partita IVA _____ – rappresentata nel presente atto da _____ (di seguito per brevità definita come **Committente**)

E

_____ con sede legale in _____ Via _____ capitale sociale _____ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____ P. IVA _____ PEC _____ domiciliata ai fini del presente atto in _____ via _____ in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____ giusta poteri allo stesso conferiti con _____ (di seguito, per brevità, anche solo “**Appaltatore**”);

OPPURE

_____ con sede legale in _____ Via _____ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, Codice Fiscale/Partita IVA _____, PEC _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____ Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, Dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche solo “Appaltatore”).

PREMESSO CHE: (Opzionale laddove la fase della gara sia svolta da un Servizio diverso dal committente)

- con la legge regionale 14 maggio 2012 n. 12 è stata istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, nel prosieguo SUAM, in conformità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie)
- con Deliberazione 26 novembre 2012, n. 1670 la Giunta della Regione Marche ha, tra l'altro, costituito la SUAM
- gli articoli 2 e 5 della citata legge regionale n. 12/2012 disciplinano, rispettivamente, le competenze della SUAM e dei soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM
- l'articolo 4 della legge regionale n. 12/2012 disciplina i soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM tra cui, per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di beni e servizi, le strutture organizzative della Giunta regionale
- ai sensi delle predette norme, la SUAM deve, tra l'altro, adottare il provvedimento di avvio della procedura contrattuale, deve farsi carico degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura contrattuale in tutte le fasi, fino all'aggiudicazione efficace e deve assicurare il supporto per la stipulazione del contratto da parte del soggetto avvalente
- con DGR n. 1511/2017, integrata con DGR n. 237/2018, è stato definito il modello organizzativo in forza del quale *“per le procedure contrattuali di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, ad eccezione di quelle di cui alla successiva lettera f), la competenza all'avvio e alla conclusione delle relative procedure di affidamento è assegnata, ferma la competenza dei singoli*

RUP degli uffici della Regione relativamente a tutte le restanti fasi contrattuali, dalla progettazione alla conclusione del contratto”..... “al Servizio "Stazione Unica Appaltante Marche" per l'affidamento di tutti i restanti contratti”;

- con decreto del dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Marche (nel prosieguo parimenti indicato anche come SUAM) n.° **OPZIONE** del **OPZIONE** è stata avviata la procedura aperta per l'affidamento del SERVIZIO DI il cui ammontare complessivo per mesi a base di gara è pari ad € (IVA esclusa), di cui €per gli oneri della sicurezza di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo indicato anche come Codice) ed al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni (nel prosieguo indicato come “TU Sicurezza).
- con decreto del dirigente della SUAM n.° **OPZIONE** del **OPZIONE** previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, è stato provveduto all'aggiudicazione del servizio di che trattasi a favore di **OPZIONE** per un importo di € **OPZIONE** (euro **OPZIONE**), di cui € **OPZIONE** per gli oneri della sicurezza di cui al “TU Sicurezza”
- le parti dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento
- in conformità alle disposizioni del Codice, è stato pubblicato l'avviso sui risultati della procedura in parola
- l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi e per gli effetti del Codice, come risulta da provvedimento in atti in data **OPZIONE**
- l'esecutore ha regolarmente costituito la garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti del Codice, mediante **OPZIONE** per l'importo di € **OPZIONE**, nonché idonea polizza assicurativa che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni, arrecati a persone o cose, mediante **OPZIONE** per un massimale di **OPZIONE**
- con Deliberazione n. 1553 del 19 novembre 2018 la Giunta regionale ha approvato il protocollo di intesa in materia di appalti, concessioni di lavori, forniture e servizi tra la Regione Marche e CGIL-CISL-UIL Marche;
- Con atto reg. n. 22208 del 14 gennaio 2019 la Giunta ha provveduto a sottoscrivere il protocollo di intesa di cui sopra;
- l'esecutore conferma di disporre dell'organizzazione e delle attrezzature necessarie per garantire la prestazione assunta alle condizioni indicate nei documenti di gara e nell'offerta presentata
- l'esecutore riconosce espressamente che l'assunzione dell'appalto alle condizioni offerte è effettuata con piena conoscenza e consapevolezza del presente contratto e dei documenti di gara, nessuno escluso, nonché della predetta Deliberazione della Giunta regionale n. 1553 del 19 novembre 2018 nei limiti in cui la stessa è stata recepita dal presente atto e dai documenti di gara

LE PARTI COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile

Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con la conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Codice.

Con la verifica di conformità finale viene attestato l'esito positivo della verifica conclusiva di regolare esecuzione del servizio che sarà eseguita dall'AMAP.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) Garanzia definitiva
- b) Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
- c) Polizza assicurativa per la copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni, arrecati a persone o cose.

I suddetti documenti, regolarmente controfirmati dal contraente, sono conservati presso il committente.

Costituiscono, infine, parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono allo stesso materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito anche CSDP)
- b) Offerta tecnica dell'esecutore
- c) Offerta economica dell'esecutore.

In caso di discordanza o contrasto tra disposizioni, quelle previste in atti e documenti prodotti dall'Amministrazione prevalgono su quelle corrispondenti previste in atti e documenti prodotti dall'esecutore, fatto comunque salvo il caso in cui detti atti e documenti contengano, a giudizio del committente, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente contratto e relativi allegati redatti dal committente.

Il presente contratto è regolato, in via graduata:

- a) dal contenuto del contratto e dei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'esecutore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni di cui al Codice;
- c) dalle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per il committente, di cui l'esecutore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente atto;
- e) dalle norme in materia di Contabilità dell'Amministrazione;
- f) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- g) dal Patto di Integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si definisce il seguente ambito soggettivo:

- a) Amministrazione (anche Committente ai sensi e per gli effetti del CSDP): **OPZIONE**
- b) responsabile del procedimento del committente (anche RUP ai sensi e per gli effetti del Capitolato tecnico): **OPZIONE**

- c) direttore dell'esecuzione (anche DEC ai sensi e per gli effetti del Capitolato tecnico): **OPZIONE**
- d) assistenti del direttore dell'esecuzione (anche collaboratori ai sensi e per gli effetti del Capitolato tecnico): **OPZIONE**
- e) esecutore (anche Impresa aggiudicataria ai sensi e per gli effetti del Capitolato tecnico): **OPZIONE**

L'esecutore che non conduce personalmente l'esecuzione del presente atto, deve individuare, entro 5 giorni solari dalla stipulazione del presente atto, un rappresentante al quale l'Amministrazione, nella persona del responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali. La rappresentanza deve risultare da apposito mandato conferito nei modi previsti dalla legge avuto all'oggetto del mandato, depositato presso il committente. In presenza di tale mandato, l'esecutore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione, previa motivata comunicazione all'esecutore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'esecutore o al suo rappresentante.

Sono fatte salve eventuali individuazioni già effettuate in fasi antecedenti della procedura.

ARTICOLO 3 - Ambito oggettivo

Oggetto del presente atto è la realizzazione di misure di contrasto alla diffusione del tarlo asiatico del fusto *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky), ai sensi della Decisione di esecuzione UE della Commissione n. 893 del 9 giugno 2015 e del Piano d'azione della Regione Marche approvato con DGRM n.1730 del 13 dicembre 2013, attraverso interventi di abbattimento, trasporto e cippatura di piante infestate e di piante "specificate", ai sensi della suddetta Decisione, a dimora in aree concentriche con raggio di 100 m intorno alle piante infestate (clear cut) da realizzarsi nelle cinque zone delimitate individuate nel progetto definitivo, così come disposto nel D.D. ASSAM PF SFA n. 6 del 28/02/2022 revocato e sostituito con D.D. AMAP PF SFA n. 245 del 24/11/2022.

ARTICOLO 4 - Corrispettivo

Il corrispettivo, onnicomprensivo, fisso e invariabile, per la prestazione oggetto del presente atto, è stabilito a misura ed è pari a complessivi Euro _____ (Euro _____), al netto di I.V.A., di cui Euro _____ per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

ARTICOLO 5 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per tutta la durata del contratto.

L'esecutore è obbligato ad espletare il servizio nei luoghi e con le modalità che verranno comunicati dall'Amministrazione, alle condizioni economiche fissate in sede di aggiudicazione, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 11, del Codice il contratto potrà essere prorogato per una durata pari ai giorni di interruzione e sospensione del servizio nei casi previsti dal CSDP art. 1.7.

L'esecutore è obbligato ad espletare il servizio nei luoghi e con le modalità che verranno comunicati dall'Amministrazione, alle condizioni economiche fissate in sede di aggiudicazione, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.

Il direttore dell'esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del codice.

Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106

del codice. Il direttore dell'esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore stesso.

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- a) raggugiandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Amministrazione può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

Gli ordini di variazione del direttore dell'esecuzione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso in cui l'ordine viene dato nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in quanto ha ad oggetto prestazioni disposte per risolvere aspetti di dettaglio e che non comportino un aumento del corrispettivo del presente atto.

ARTICOLO 6 - Luogo di esecuzione

Il luogo di esecuzione del servizio è suddiviso nelle cinque zone delimitate così come individuate dal D.D. dell'ASSAM PF SFA n. 6 del 28/02/2022, revocato e sostituito con D.D. AMAP PF SFA n. 245 del 24/11/2022:

1 - zona infestata in Provincia di Fermo, istituita nell'anno 2013, comprendente i comuni di Belmonte Piceno, Fermo, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Monte Giberto, Montegiorgio, Montottone, Ponzano di Fermo, Rapagnano e Torre San Patrizio. Attualmente la zona è classificata come zona di contenimento nella quale non si applica l'abbattimento delle piante in clear cut;

2 - zona infestata nel Comune di Fermo (FM), istituita nell'anno 2019, classificata come zona di eradicazione;

3 - zona infestata in Comune di Sant'Elpidio a mare (FM), istituita nell'anno 2020, classificata come zona di eradicazione;

4 - zona infestata nei Comuni di Belvedere Ostrense, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Trecastelli e Senigallia, istituita nell'anno 2016 e classificata zona di contenimento nella quale non si applica l'abbattimento delle piante in clear cut;

5 - zona infestata nei Comuni di Civitanova Marche e Montecosaro, istituita nell'anno 2019 e classificata zona di eradicazione.

ARTICOLO 7 - Durata, avvio dell'esecuzione, proroghe e sospensioni

Il servizio viene affidato per la durata di _____ giorni naturali e consecutivi, come da cronoprogramma del progetto definitivo o come da cronoprogramma presentato dal concorrente qualora sia stata presentata in sede di gara un'offerta migliorativa, a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, salvo il caso di risoluzione anticipata, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali, dal bando o dalle norme vigenti, con facoltà dell'Amministrazione di esercitare il diritto di opzione per la prosecuzione del contratto per ulteriori giorni corrispondenti a quelli di interruzione e sospensione del servizio nei casi previsti dal CSDP art. 1.7 e secondo la disciplina di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», con particolare riferimento agli articoli 19 e 23.

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:

a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;

Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita e contestuale contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione a pena di decadenza.

Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Qualora l'esecutore non adempia all'avvio dell'esecuzione, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione, quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1, del codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.

Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice è determinato in base ai criteri di quantificazione di cui all'articolo 10, comma 2 del D.M. 49/2018, in quanto compatibili.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale.

Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

ARTICOLO 8 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore

Oltre a quanto espressamente previsto nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, entrambi allegati al presente atto:

- l'esecutore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto
- l'esecutore sarà direttamente responsabile di errori, omissioni, violazioni di normative, contabili e tributarie, commesse nell'esercizio delle attività oggetto di affidamento e per esse risponde dell'eventuale risarcimento sia nei confronti dei terzi che dell'Amministrazione
- l'esecutore sarà ritenuto responsabile delle azioni e delle procedure adottate in corso di affidamento e non preventivamente concordate con l'Amministrazione. In ogni caso, l'esecutore si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi
- sono a carico dell'esecutore gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge
- sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri e i rischi relativi alla prestazione oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per eseguire la prestazione stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale comunque addetto alla esecuzione contrattuale
- l'esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nella documentazione ad esso allegata. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nella documentazione richiamata; in ogni caso, l'esecutore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto, l'esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea. È fatta eccezione per le norme e le prescrizioni poste normativamente a carico dell'Amministrazione.

In aggiunta a quanto sopra, l'esecutore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e nei documenti ad esso allegati
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
- c) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel presente atto e nei documenti ad esso allegati
- d) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizi previsti nel capitolato tecnico, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione
- f) comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili
- g) non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa conseguenti alla prestazione assunta
- h) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
- i) L'esecutore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Successivamente alla stipula del contratto, il contraente si impegna a:

- prestare i servizi oggetto della presente gara nel rispetto dei contenuti e dei tempi previsti dagli elaborati progettuali tutti, dall'offerta tecnica e dalla documentazione predisposta in fase esecutiva;
- partecipare a tutti gli incontri ritenuti necessari dal committente e svolgere il servizio in stretto contatto con lo stesso;

L'esecutore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

L'esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

L'esecutore assume a proprio carico la responsabilità della regolare e puntuale esecuzione del servizio anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

L'esecutore prende atto ed accetta che la prestazione oggetto del presente atto deve essere prestata con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore rispetto agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del relativo danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

ARTICOLO 9 - Diritti di proprietà, brevetti industriali e diritti di autore

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'esecutore abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'esecutore, pertanto, si assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di software, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore, tenendo indenne l'Amministrazione da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relative, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per la violazione di diritti d'autore, di marchio o brevetto, comunque connessi alle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 10 - Garanzie

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del Codice, l'esecutore ha costituito la garanzia definitiva pari a 10% dell'importo contrattuale; tale obbligazione è indicata nei documenti a base di gara.

OPZIONE.

Ai fini del progressivo svincolo della garanzia definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, i documenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall'articolo del presente atto avente ad oggetto "Pagamento del corrispettivo".

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito della disciplina del presente atto riguardante la "verifica di conformità".

La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Codice, secondo la disciplina del presente atto.

La garanzia definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 Codice civile, nascenti dall'esecuzione del presente atto.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'esecutore deve provvedere al suo reintegro entro il termine di 10 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal committente.

L'esecutore è tenuto ad assicurare il personale alle proprie dipendenze contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto riguardo ai rischi ai quali può essere esposto.

L'esecutore è altresì responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori, nello svolgimento dell'attività del servizio, dovessero arrecare a beni o persone (ad es. dipendenti o utenti della Regione Marche).

L'esecutore è altresì responsabile di eventuali danni, di qualsiasi natura, che dovessero incorrere ai propri dipendenti nello svolgimento dell'attività del servizio, o per cause ad essa inerenti.

OPZIONE L'esecutore ha, pertanto, presentato copia autentica di idonea polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, arrecati a persone o cose, con massimale di € per sinistro.

OPZIONE Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici del committente competenti in materia.

Qualora l'esecutore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'esecutore.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

ARTICOLO 11 - Espletamento e ultimazione della prestazione

Ogni prestazione deve essere resa nel rispetto del presente atto, del capitolato tecnico e dell'offerta tecnica ed economica dell'esecutore, nonché del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP.

L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 21 del D.M. 49/2018.

Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del D.M. 49/2018, che devono essere congruamente motivati dalle stazioni appaltanti e comunicati all'Autorità, e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.

Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.

Con cadenza settimanale, il contraente documenterà con apposita relazione le prestazioni e attività svolte.

Il Direttore dell'esecuzione, coadiuvato dagli eventuali referenti nominati, provvede, anche in contraddittorio con l'esecutore, alla verifica di conformità in corso d'opera delle prestazioni rese, con periodicità settimanale, ai fini dell'erogazione del corrispettivo

Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro dieci giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi dieci giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

ARTICOLO 12 – Attività di controllo e Verifica di conformità

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione;
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;

Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto, con periodicità settimanale, e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte.

Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

E' altresì prevista la verifica di conformità finale. Con la verifica di conformità finale viene attestato l'esito positivo della verifica generale conclusiva che sarà eseguita dall'AMAP.

Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

OPZIONE Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

OPZIONE In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del codice.

OPZIONE Le prestazioni acquisite sono soggette a verifica di conformità ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del Codice.

Le attività connesse alla verifica di conformità sono avviate entro 10 giorni solari dal termine del mese di riferimento, come risultante dal relativo certificato.

Le attività connesse alla verifica di conformità sono concluse entro 30 giorni solari dalla predetta data di ultimazione delle prestazioni.

In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche sono estese al fine di apportare le opportune rettifiche contabili.

In caso di gravi discordanze contabili, il soggetto incaricato sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte.

Il RUP trasmette all'Amministrazione la relazione e le proposte del soggetto incaricato.

Riscontrandosi difetti o mancanze riguardo all'esecuzione della prestazione tali da rendere la stessa assolutamente inaccettabile, il soggetto incaricato rifiuta l'emissione del certificato di verifica di conformità e ne informa l'Amministrazione trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti ritenuti necessari.

Nel caso di difetti o mancanze di lieve entità e conseguenti prescrizioni impartite all'esecutore, il certificato di verifica di conformità non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dell'esecuzione, confermata dal RUP, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prescrizioni impartitegli, ferma restando la facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità di procedere direttamente alla relativa verifica.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il soggetto incaricato della verifica di conformità dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Se i difetti e le mancanze non pregiudicano l'utilizzabilità della prestazione, il soggetto incaricato della verifica di conformità determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Ove, il soggetto incaricato della verifica di conformità riscontri prestazioni meritevoli di esecuzione, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante dell'Amministrazione, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione del servizio e se l'importo totale della prestazione, comprese quelle non autorizzate, non ecceda i limiti delle spese approvate. In caso contrario, sospende il rilascio del certificato e ne riferisce al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il RUP trasmette la relazione corredata dalle proposte, con proprio parere, all'Amministrazione che delibera al riguardo entro trenta giorni solari dalla data di ricevimento della relazione. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non libera il direttore dell'esecuzione e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del rilascio del certificato, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette al responsabile del procedimento i documenti acquisiti ed il certificato di "verifica di conformità" emesso.

Successivamente all'emissione del certificato si procede ai sensi dell'articolo 30, comma 5 bis, del Codice. In ogni caso, Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

ARTICOLO 13 - Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo dovuto all'esecutore per l'espletamento della prestazione assunta è disciplinato dal presente articolo.

Il corrispettivo è erogato al raggiungimento rispettivamente del 30% e del 60% dell'ammontare netto contrattuale, purché il servizio sia svolto completamente in ogni fase relativa all'applicazione delle misure fitosanitarie (abbattimento, cippatura e trasporto), nonché a saldo, previa verifica di regolare esecuzione del servizio e regolarità contributiva.

Anche ai sensi dell'art. 113 bis del Codice, si conviene espressamente che il pagamento sarà eseguito entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica fatto salvo il positivo esito del verbale di conformità in corso d'opera delle prestazioni rese nel mese di riferimento o il positivo esito del verbale di conformità finale al termine del contratto.

In caso di ritardato pagamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'esecutore, il quale è tenuto comunque a continuare il servizio.

I dati relativi all'AMAP per la fatturazione elettronica sono i seguenti:

- Codice ufficio: Uff_eFatturaPA
- Codice univoco ufficio: UFMUJG
- Codice AMAP nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA): assa_042
- Codice fiscale AMAP: 01491360424

Inoltre la fattura dovrà riportare:

- Il CIG;
- Il CUP: J89B22000610006
- Descrizione: riferimento al bando di gara, Decreto del Direttore n. _ del _____, alla singola tipologia di prestazione resa e al periodo di riferimento;
- Le coordinate bancarie;
- L'AMAP è soggetta a split payment.

OPZIONE Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti temporanei e soggetti assimilati secondo la disciplina di gara, con fatturazione pro quota, così come previsto nel mandato collettivo, ciascun soggetto associato si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati.

OPZIONE In caso di raggruppamenti temporanei e soggetti assimilati secondo la disciplina di gara, con fatturazione in capo al soggetto mandatario, lo stesso si impegna a riportare i dati di cui sopra unitamente all'importo che verrà liquidato ai soggetti mandanti.

OPZIONE Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti temporanei e soggetti assimilati secondo la disciplina di gara, qualora il soggetto mandatario capogruppo emetta un'unica fattura comprendente anche il corrispettivo relativo ai soggetti mandanti, deve precisare su ogni fattura emessa, indipendentemente dall'importo del documento, la quota di propria spettanza e quella di competenza dei singoli partecipanti. A tal proposito si precisa che per le predette quote non deve intendersi la percentuale di pertinenza sulle prestazioni da contratto bensì la percentuale di spettanza sull'importo specificatamente fatturato.

L'esecutore, unitamente alla trasmissione delle fatture emesse secondo le modalità innanzi indicate, provvede, nel caso di subappalto a favore di micro, piccole e medie imprese, a comunicare all'Amministrazione la parte delle prestazioni eventualmente eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra descritti.

L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 procede a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale

importo. Nel caso in cui dalla verifica emerga un inadempimento a carico del beneficiario, l'Amministrazione applica quanto disposto dall'articolo 3 del predetto decreto di attuazione. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi delle norme citate.

L'Amministrazione provvede al bonifico dell'importo delle fatture dell'esecutore sul conto corrente dedicato come da documentazione in atti.

OPZIONE Nel caso in cui l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo o un soggetto assimilato secondo la disciplina di gara e, così come riportato sul relativo atto di costituzione, ciascuna associata fatturi ed incassi pro quota, l'Amministrazione provvede al bonifico dell'importo delle fatture sui conti correnti dedicati come da documentazione in atti.

L'esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

I mandati di pagamento effettuati ai sensi del presente articolo costituiscono la documentazione utile per la riduzione della garanzia fideiussoria costituita dall'esecutore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del Codice.

I pagamenti in acconto non costituiscono implicita o esplicita presunzione di accettazione definitiva della relativa prestazione resa, la quale resta subordinata alla conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità, secondo la disciplina del presente atto.

Il pagamento sarà disposto dall'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento effettuata previa verifica e conferma delle risultanze dell'accettazione certificata dal direttore dell'esecuzione.

Il direttore dell'esecuzione è responsabile dell'accettazione della prestazione ai fini dell'esecuzione del presente atto e, in particolare, della liquidazione e pagamento del corrispettivo.

L'esecutore che di sua iniziativa abbia reso la prestazione con caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una prestazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se le prestazioni avessero le caratteristiche stabilite.

Variazioni di qualità in corso di prestazione dovranno, comunque, essere anticipate per iscritto all'Amministrazione. Le prestazioni sostituite potranno essere accettate solo dopo parere favorevole del direttore dell'esecuzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo del presente atto denominato "Modifica del contratto durante il periodo di efficacia".

Nel caso siano state autorizzate, in via di eccezione, da parte del direttore dell'esecuzione prestazioni aventi qualche carenza nella quantità o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una prestazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che la prestazione sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo incaricato della verifica di conformità.

Il direttore dell'esecuzione può avvalersi del supporto di assistenti, come definiti dal presente atto, rispettivamente per gli accertamenti quantitativi e qualitativi della prestazione fornita dall'esecutore, secondo la seguente disciplina e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo del presente atto denominato "Penali".

La verifica, sia quantitativa che qualitativa, è basata sui corrispondenti aspetti descritti dalle specifiche tecniche previste nel capitolato tecnico.

La verifica quantitativa consiste nell'accertare che la prestazione sia stata effettuata nei termini previsti e corrisponda a quella risultante dai documenti contabili.

Eventuali attestati di ricevuta da parte degli assistenti con mansioni esclusivamente contabili implicano solo una verifica quantitativa tra quanto richiesto e quanto prestato senza alcuna implicita o esplicita presunzione di accettazione definitiva. Restano comunque ferme e impregiudicate le diverse determinazioni del direttore dell'esecuzione.

La verifica qualitativa consiste nell'accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal RUP, della prestazione effettuata, in termini di qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Eventuali attestati di ricevuta da parte degli assistenti con mansioni esclusivamente tecniche implicano solo una verifica qualitativa finalizzata all'emissione degli acconti senza alcuna implicita o esplicita presunzione di accettazione definitiva. Restano comunque ferme e impregiudicate le diverse determinazioni del direttore dell'esecuzione.

Le verifiche di cui sopra non sollevano l'esecutore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi non rilevati all'atto della verifica, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere successivamente alla verifica, pagamento e liquidazione.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'articolo 30 comma 5 bis del Codice.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, si conviene espressamente quanto segue:

a) la fattispecie oggetto del presente atto rientra tra quelle per cui è prevista per legge la verifica della conformità della prestazione alle previsioni contrattuali in corso d'opera e finali.

b) ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:

1. 30 giorni solari dalla data di ricevimento da parte dell'Amministrazione della fattura, qualora il ricevimento avvenga in epoca successiva alla data di conclusione della procedura di accettazione secondo la disciplina del presente atto
2. 30 giorni solari dalla data di conclusione della procedura di accettazione secondo la disciplina del presente atto, qualora il ricevimento della fattura avvenga in epoca non successiva a tale data

Il termine per la conclusione della verifica quantitativa e qualitativa finalizzata al pagamento di rate di acconto è stabilito in 60 giorni solari dalla data di maturazione del relativo diritto secondo la disciplina del presente atto.

Il termine per la conclusione della verifica finalizzata al pagamento della rata di saldo, corrispondente alla data di emissione della verifica di conformità finale con esito positivo, è stabilito in 60 giorni solari dalla data di maturazione del relativo diritto secondo la disciplina del presente atto (data conclusiva del contratto)

ARTICOLO 14 - Subappalto

OPZIONE

L'esecutore in sede di offerta non ha indicato alcuna prestazione da affidare in subappalto. In tal caso, è fatto assoluto divieto all'operatore economico aggiudicatario di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto di appalto, pena la immediata risoluzione del contratto e risarcimento di eventuali danni.

OPZIONE

L'esecutore, conformemente a quanto indicato in sede di offerta, procede all'affidamento in subappalto dell'esecuzione delle relative attività nel rispetto delle disposizioni di seguito indicate, descrivendo con precisione la percentuale del servizio che si intende subappaltare, in misura comunque non superiore ai limiti di legge.

L'affidamento in subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice e dalle seguenti disposizioni.

L'esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il contratto di subappalto deve prevedere apposita clausola relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di mancata presentazione dei documenti richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizza il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione richiede all'esecutore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine perentorio, decorso inutilmente il quale il subappalto non viene autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'esecutore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione della perfetta esecuzione del presente atto anche per la parte subappaltata.

L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi collaboratori.

Nel caso in cui il subappaltatore coincida con un'impresa ausiliaria, si applicano le disposizioni appositamente previste nel disciplinare di gara.

In conformità all'art. 105 del Codice, l'Amministrazione provvede, nel caso di micro, piccole e medie imprese, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, previa comunicazione dell'esecutore della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Al di fuori del caso precedente e degli altri casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice, è fatto obbligo all'esecutore di trasmettere, entro venti giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'esecutore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'esecutore stesso.

L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui all'art. 105 del Codice ed ai precedenti commi, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'esecutore conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.

L'esecutore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari contrattuali, con ribasso non superiore al venti per cento. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'esecutore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La perdita dei requisiti in capo al subappaltatore comporta la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

ARTICOLO 15: Avalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 6.4.1, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3 del Bando tipo ANAC n. 1/2021 al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per

l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

ARTICOLO 16 – Penali

Ove si verificano inadempienze dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e relative all'offerta tecnica, saranno applicate dall'Amministrazione penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme indicate nelle tabelle 1 e 2 del presente contratto, fatto salvo che quanto accertato non costituisca violazioni di norme penali o violazioni amministrative.

La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

In caso di applicazione di penalità, l'Amministrazione procederà al recupero della stessa mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento. L'amministrazione può altresì procedere nei confronti dell'esecutore alla determinazione dei danni sofferti agendo per il pieno risarcimento degli stessi.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio, addebitando all'esecutore i relativi costi.

L'accertamento di fatti, condotte o azioni contrarie alla regolare esecuzione del contratto potranno determinare anche l'applicazione di sanzioni amministrative previste da norme vigenti.

Tabella 1

Inadempienze contrattuali	Importo penale (Euro)
1. Mancate comunicazioni alla direzione di esecuzione di: <ul style="list-style-type: none"> • Sospensione attività lavorative causa maltempo; • data presunta per la cippatura e il trasporto del legname dopo trattamento adeguato; • della data di consegna delle piante nel cantiere di piantumazione. 	400,00 (quattrocento/00)
2. Mancata registrazione degli interventi e relative report di cui all'art. 2, comma 2.4 del CSDP.	
3. Mancanza del rispetto delle dotazioni di personale qualificato e delle caratteristiche dei "cantieri-tipo"	

<p>4. Mancato rispetto delle modalità di esecuzione delle prestazioni previste nel CSDP relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al completamento dell'esecuzione delle attività lavorative nella zona delimitata in cui sono iniziate e delle modalità di taglio delle piante; • alle prescrizioni relative ai tempi e modalità di trasporto del legname infestato verso le piattaforme di cippatura e della rimozione del legname cippato dalle stesse; • alle caratteristiche dei materiali (agrario e vivaistico) nonché delle modalità di piantumazione. 	
--	--

La penale di cui alla Tabella 1 è da intendersi applicabile per ogni singola inadempienza contrattuale.

Tabella 2

PENALI RIFERITE AI LIVELLI DI SERVIZI DERIVANTI DALL'OFFERTA TECNICA			
			PENALE
1	CAPACITA' TECNICA ORGANIZZATIVA.	Accertamento di mancato allestimento del numero di "cantieri tipo" per abbattimento, carico e trasporto, dichiarati nell'offerta tecnica, per tutta la durata del contratto	Applicazione dell'art. 108 D. Lgs. 50/2016 ai fini della risoluzione
2	TEMPISTICA DI ESECUZIONE CONTRATTUALE (i giorni si intendono naturali e consecutivi, come da cronoprogramma, presentato in sede di offerta tecnica fatte salve le interruzioni previste dal CSDP, art. 1, comma 1.7.).	Da 1 a 20 giorni di ritardo rispetto a quanto dichiarato nell'offerta tecnica	0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
		Da 21 a 40 giorni di ritardo rispetto a quanto dichiarato nell'offerta tecnica	0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo successivo al ventunesimo.
		Da 41 a 60 giorni di ritardo rispetto a quanto dichiarato nell'offerta tecnica	0,7 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo successivo al quarantunesimo.
		Oltre i 60 giorni di ritardo rispetto a quanto dichiarato nell'offerta tecnica	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo successivo al sessantesimo .

In caso di reiterazione della inosservanza di cui alla Tabella 1, Punto 3, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto a seguito di numero 3 (tre) richiami formali con esito negativo.

L'importo delle penali previste nel contratto non deve superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale oltre il quale si applica la risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il

responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo ed ogni altra irregolarità nello svolgimento del servizio verranno contestati per iscritto all'esecutore entro 3 giorni dalla loro rilevazione; l'esecutore dovrà comunicare in forma scritta all'Amministrazione le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione.

Qualora le deduzioni presentate non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione o le stesse non pervengano entro il termine sopra indicato, l'Amministrazione stessa procederà all'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e fino al cessare dello stesso.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi all'Aggiudicatario a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione rilasciata a garanzia degli obblighi contrattuali, fermo restando in ogni caso il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Amministrazione, oltre a procedere all'applicazione delle penali di cui sopra, non compenserà le prestazioni non eseguite.

Qualora l'ammontare delle penali venisse addebitato sui crediti dell'esecutore, per crediti dovranno intendersi sia quelli dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono sia, in difetto, quelli dipendenti da altri contratti che l'esecutore ha in corso con il committente. Qualora l'ammontare delle penali venisse addebitato sulla cauzione, l'integrazione dell'importo della stessa cauzione deve avvenire entro 10 giorni. Le penalità sono notificate all'Impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora. L'ammontare delle penali è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

Le suddette penali non esimono l'esecutore dal rispondere di eventuali danni o dall'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Amministrazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione si avvallesse della facoltà di affidare ad altra Impresa l'esecuzione del servizio, resteranno a carico dell'esecutore sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante al committente a causa dell'inadempienza. Nel caso di minore spesa, nulla spetta all'esecutore. L'esecutore inadempiente non potrà sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

I termini e le comminatorie operano di pieno diritto, senza l'obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'esecutore.

In caso di contestazione ai sensi del presente articolo, ferma restando l'applicazione della penale, l'Amministrazione può:

- concordare una dilazione della prestazione
- provvedere d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal credito attuale o futuro dell'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione e il soggetto incaricato della verifica di conformità secondo la disciplina del presente atto.

ARTICOLO 17 - Risoluzione

Al presente atto si applica l'art. 108 del Codice. Restano, comunque, ferme le clausole risolutive espressamente disciplinate nel presente atto.

In caso di risoluzione del presente atto, l'esecutore è tenuto a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta. Si precisa, al riguardo, che, su richiesta esplicita dell'Amministrazione, l'esecutore avrà l'obbligo di assicurare la continuità del servizio alle medesime condizioni contrattuali con i medesimi livelli di servizio, fino a quando l'Amministrazione non avrà individuato un nuovo contraente. In ogni caso, l'esecutore si impegna a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del servizio e ad assicurare il completamento delle attività indifferibili, sino alla conclusione delle operazioni di scelta del nuovo contraente.

In caso di risoluzione del presente atto, l'Amministrazione acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, nonché di procedere nei confronti dell'esecutore per il risarcimento del maggiore danno.

Si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'esecutore mediante PEC, nei seguenti casi:

- a) in caso di perdita da parte dell'esecutore del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale previsti in sede di gara
- b) in caso di mancata integrazione della garanzia definitiva parzialmente o totalmente escussa, entro il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione
- c) in caso di mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010, n.° 136 e successive modificazioni ed integrazioni
- d) in caso di ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'esecutore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni rese correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

In caso di reiterazione delle inadempienze contrattuali da tabella 1 (p.to 3) è prevista la risoluzione.

ARTICOLO 18- Recesso

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 109 del Codice.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sulla prestazione, l'Amministrazione stessa può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con le modalità di cui all'art. 109 del Codice.

L'esecutore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore dell'Amministrazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12 del Codice, l'Amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo stipulato.

ARTICOLO 19 – Danni e responsabilità civile

L'esecutore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'esecutore è tenuto ad assicurare il personale alle proprie dipendenze contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto riguardo ai rischi ai quali può essere esposto.

L'esecutore è responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori, nello svolgimento dell'attività del servizio, dovessero arrecare a beni o persone (ad es. dipendenti o utenti di AMAP).

L'esecutore è altresì responsabile di eventuali danni, di qualsiasi natura, che dovessero incorrere ai propri dipendenti nello svolgimento dell'attività del servizio, o per cause ad essa inerenti.

Si richiamano, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo del presente atto denominato "Garanzie e quelle di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Con la presentazione dell'offerta l'appaltatore dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio dell'AMAP e dei terzi, per l'intera durata contrattuale, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo aggiudicatario collegato allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente documento. In particolare, detta polizza tiene indenne l'AMAP, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi da qualsiasi danno l'aggiudicatario possa arrecare nell'esecuzione di tutte le attività contrattuali. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, e, pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si intenderà risolto di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale maggiore danno subito.

ARTICOLO 20 – Adempimenti dell’esecutore derivanti dal documento denominato “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”

Con la sottoscrizione del presente atto, l’esecutore conferma la piena conoscenza degli obblighi, degli oneri e del connesso regime sanzionatorio, previsti nel documento denominato “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” presentato in sede di gara, con particolare riferimento a quelli concernenti la fase di esecuzione della prestazione assunta.

ARTICOLO 21 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti del punto 5.1 del Capitolato tecnico e dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n.° 136 e successive modificazioni ed integrazioni, l’esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n.° 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L’esecutore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010, n.° 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.° 136.

L’esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il committente.

L’esecutore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge n.° 136/2010.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’esecutore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’articolo 118, comma 11, ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n.° 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui trattasi, restando inteso che l’Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uomo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

L'esecutore è tenuto a comunicare qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi di ogni conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul singolo conto. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni solari dalla singola variazione.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 l'esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG relativo al presente atto al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'esecutore mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati dell'esecutore medesimo riportando il suddetto CIG dallo stesso comunicato.

In relazione a quanto sopra, l'esecutore ha comunicato i dati relativi al conto corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica e a generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto, come da documentazione in atti.

ARTICOLO 22 - Condizione risolutiva espressa

Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui all'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.° 159 e successive modificazioni ed integrazioni *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*.

ARTICOLO 23 - Foro competente

Tutte le questioni relative ai rapporti tra l'esecutore e l'Amministrazione nascenti dal presente atto saranno devolute in via esclusiva al Foro competente in relazione alla sede dell'Amministrazione.

ARTICOLO 24 - Trattamento dei dati personali e oneri di comportamento e in materia di privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'esecuzione della prestazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dall'esecutore vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del presente atto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

L'esecutore è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti

dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di stipulare il contratto o di erogare il corrispettivo.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura l'esecuzione del contratto, dal personale di altri uffici del medesimo che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici del medesimo che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine all'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalle specifiche disposizioni emanate.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), l'esecutore prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet **OPZIONE**, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione del contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di esecuzione, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del contraente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal contraente al committente.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è OPZIONE, con sede in **OPZIONE** che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati della OPZIONE (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email **OPZIONE**.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro tempore dell'esecutore prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

L'esecutore si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Il presente contratto consta di n. **OPZIONE** pagine e n. **OPZIONE** allegati.

Il presente contratto viene redatto in duplice copia e dopo essere stato letto e confermato, viene sottoscritto come segue

L'AMMINISTRAZIONE

L'ESECUTORE

OPZIONE

OPZIONE

Il sottoscritto esecutore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

articolo 4 – Corrispettivo; articolo 6 – Luogo di esecuzione; articolo 8 – Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore; articolo 9 – Diritti di proprietà; articolo 11 – Garanzie; articolo 12 - Espletamento e ultimazione della prestazione; articolo 14 – Pagamento del corrispettivo; articolo 16 – Penali; articolo 17 – Risoluzione; articolo 18 – Recesso; articolo 19 – Danni e responsabilità civile; articolo 20 – Adempimenti dell'esecutore derivanti dal documento denominato "Patto di integrità e disposizioni in materia di

prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; articolo 22 – Condizione risolutiva espressa; articolo 23 – Foro competente

OPZIONE, lì OPZIONE

L'ESECUTORE

OPZIONE

ALLEGATI:

Allegato n. 1 - Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto OPZIONE, in qualità di rappresentante legale di OPZIONE

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- *le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;*
- *la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;*
- *la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);*
- *la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);*
- *la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani", Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;*
- *art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo", Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989";*
- *la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).*

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- *I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.*
- *L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).*
- *I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.*
- *Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.*

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- È proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

L'ESECUTORE OPZIONE